



Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
Consiglio dei Ministri
Bucarest 2001

MC(9).DEC/1/Corr.1
4 dicembre 2001

ITALIANO
Originale: INGLESE

2° giorno della Nona Riunione

MC(9) Giornale N.2, punto 9 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.1/Versione corretta*
LOTTA AL TERRORISMO

I 55 Stati partecipanti dell'OSCE restano uniti contro il terrorismo, un flagello dei nostri tempi.

Gli Stati partecipanti all'OSCE condannano risolutamente i barbarici atti di terrorismo perpetrati contro gli Stati Uniti l'11 settembre 2001. Tali atti costituiscono un attacco all'intera comunità internazionale e ai popoli di ogni fede e cultura. Questi atroci atti efferati, nonché altre azioni terroristiche di ogni tipo e manifestazione, non importa quando, dove o da chi siano stati commessi, rappresentano una minaccia alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionale e regionale. Non deve esistere un rifugio sicuro per coloro che perpetrano, finanziano, accolgono o in altro modo appoggiano i responsabili di tali atti criminali. Il terrorismo, qualunque ne sia la motivazione o la matrice non ha giustificazioni.

Gli Stati partecipanti all'OSCE non cederanno alle minacce del terrorismo ma le combatteranno con qualsiasi mezzo, conformemente agli impegni internazionali da loro assunti. Occorrerà loro uno sforzo lungo e sostenuto, ma essi prenderanno vigore dalla loro vasta coalizione, che si estende da Vancouver a Vladivostok. Essi difenderanno la libertà e proteggeranno i loro cittadini dagli atti di terrorismo, nel pieno rispetto del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo. Essi respingono risolutamente l'identificazione del terrorismo con qualsiasi nazionalità o religione e riconfermano le norme, i principi e i valori dell'OSCE.

Gli Stati partecipanti all'OSCE si impegnano a rafforzare e sviluppare la cooperazione bilaterale e multilaterale dell'OSCE con le Nazioni Unite e con altre organizzazioni internazionali e regionali, al fine di combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, dovunque e da chiunque perpetrato. Quale accordo regionale ai sensi del Capitolo VIII dello Statuto delle Nazioni Unite, l'OSCE è determinata a contribuire all'adempimento degli obblighi internazionali sanciti, tra l'altro, nella Risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e agirà conformemente agli obiettivi e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite. Gli Stati partecipanti all'OSCE si impegnano ad accedere quanto prima possibile alle 12 convenzioni e

* Come uniformata dalle delegazioni.

ai protocolli delle Nazioni Unite sul terrorismo e sollecitano la rapida conclusione dei negoziati per una Convenzione mondiale delle Nazioni Unite sul terrorismo internazionale.

Gli Stati partecipanti all'OSCE si sono riuniti in uno spirito di solidarietà politica per adottare misure comuni. Essi attendono il contributo sostanziale che la Conferenza internazionale di Bishkek sul rafforzamento della sicurezza e della stabilità in Asia centrale del 13 e 14 dicembre 2001 potrà apportare agli sforzi mondiali contro il terrorismo e forniranno ai partner dell'Asia centrale, su loro richiesta, un supporto, anche tramite assistenza tecnica, se lo richiederanno, per affrontare le minacce esterne connesse al terrorismo.

A tal fine il Consiglio dei Ministri dell'OSCE adotta il Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo, unito in annesso alla presente decisione.

PIANO DI AZIONE DI BUCAREST PER LA LOTTA AI TERRORISMO

I. Obiettivo del Piano d'Azione

1. Il terrorismo è una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali, nell'area OSCE come altrove. L'OSCE resta pronta ad apportare il suo contributo alla lotta al terrorismo in stretta cooperazione con altre organizzazioni e fori. Tale contributo sarà compatibile con la Piattaforma per la Sicurezza Cooperativa e si avvarrà dell'interazione tra gli sforzi mondiali e regionali di lotta al terrorismo sotto l'egida delle Nazioni Unite. Gli Stati partecipanti all'OSCE impegnano la loro volontà politica le loro risorse e i mezzi pratici per l'adempimento degli obblighi da loro assunti nelle vigenti convenzioni internazionali sul terrorismo e si impegnano a intensificare gli sforzi nazionali, bilaterali e multilaterali di lotta al terrorismo.

2. Nel contribuire agli sforzi a livello mondiale di lotta al terrorismo, l'OSCE si adopererà per valorizzare, sulla base delle peculiarità dell'Organizzazione, le sue forze e i suoi vantaggi comparativi: il suo concetto di sicurezza globale che collega le dimensioni politico-militare, umana ed economica; il suo elevato numero di membri, la sua esperienza sul territorio; e la sua competenza nel settore del preallarme, della prevenzione dei conflitti, della gestione delle crisi, della ricostruzione postconflittuale e della creazione di istituzioni democratiche. Inoltre numerose misure efficaci di lotta al terrorismo rientrano nei settori in cui l'OSCE è già attiva ed esperta, quali la formazione e il monitoraggio della polizia, la riforma legislativa e giudiziaria e il monitoraggio delle frontiere.

3. Scopo del Piano d'Azione è creare un ambito per un'azione globale dell'OSCE che gli Stati partecipanti e l'Organizzazione nel suo complesso dovranno adottare per combattere il terrorismo, rispettando pienamente il diritto internazionale, incluso il diritto internazionale sui diritti dell'uomo ed altre pertinenti norme di diritto internazionale. Il Piano d'Azione è volto a estendere le attività correnti che contribuiscono alla lotta al terrorismo, facilitare l'interazione fra gli Stati e, ove appropriato, individuare nuovi strumenti di intervento. Il Piano d'Azione, riconoscendo che la lotta al terrorismo richiede sforzi sostenuti, individuerà le attività da avviare immediatamente nonché a medio e lungo termine.

II. Obblighi giuridici internazionali e impegni politici

4. Le convenzioni delle Nazioni Unite e le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) costituiscono il quadro giuridico globale per la lotta al terrorismo. L'UNSCR 1269 (1999), 1368, 1373 e 1377 (2001), unitamente alle 12 pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite e ai protocolli sulle questioni di lotta al terrorismo, costituiscono la base

di tale quadro e includono un certo numero di specifici elementi di lotta al terrorismo. Inoltre, una serie di documenti dell'OSCE, incluse le Dichiarazioni dei Vertici da Helsinki a Istanbul, enunciano chiaramente l'impegno dell'OSCE di combattere il terrorismo, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite. Deve essere perseguita ed assicurata la più ampia e globale sottoscrizione e attuazione degli strumenti e degli impegni di lotta al terrorismo da parte degli Stati partecipanti.

5. Gli Stati partecipanti: si impegnano a dispiegare sforzi per accedere possibilmente entro il 31 dicembre del 2002, alle 12 convenzioni delle Nazioni Unite e ai protocolli concernenti il terrorismo riconoscendo l'importante ruolo che i parlamentari possono svolgere nella ratifica e in altri procedimenti legislativi di lotta al terrorismo. Si incoraggiano gli Stati a informare il Consiglio Permanente sulle iniziative adottate a riguardo. Parteciperanno, in maniera costruttiva, ai negoziati in corso presso le Nazioni Unite su una Convenzione Globale contro il Terrorismo Internazionale e una Convenzione Internazionale per la Soppressione di Atti di Terrorismo Nucleare, per una loro pronta e positiva conclusione.

6. L'Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR): su richiesta formale degli Stati partecipanti interessati, e ove appropriato, offrirà assistenza/consulenza tecnica sulla prima stesura legislativa necessaria per la ratifica di strumenti internazionali, in stretta cooperazione con altre organizzazioni internazionali incluso L'Ufficio delle Nazioni Unite per il Controllo della Droga e la Prevenzione del Crimine (UNODCCP).

7. Gli Stati partecipanti: esamineranno le modalità con cui l'OSCE potrà avvalersi delle migliori prassi e delle lezioni apprese da differenti gruppi, organizzazioni, istituzioni e fori competenti in settori quali la cooperazione con la polizia e la magistratura; la prevenzione e la soppressione del finanziamento del terrorismo; il rifiuto di altri mezzi di supporto; i controlli alle frontiere inclusa la sicurezza dei visti e dei documenti; e l'accesso alle informazioni da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge.

8. Gli Stati partecipanti si avvarranno anche del Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC) per potenziare i loro sforzi di lotta al terrorismo tramite una piena e tempestiva attuazione di tutte le pertinenti misure concordate dall'OSCE. A tal fine intensificheranno l'attuazione degli esistenti impegni e accordi politico-militari, in particolare il Codice di Condotta relativo agli aspetti politico-militari della Sicurezza e il Documento sulle armi di piccolo calibro e leggere (SALW).

L'FSC esaminerà la rilevanza di altri suoi documenti per la lotta al terrorismo e valuterà se esista la necessità di elaborare ulteriori norme e misure. Il Dialogo sulla Sicurezza potrà rappresentare un'idonea base per consultazioni regolari su tali questioni nell'ambito del foro FSC.

Gli Stati partecipanti presenteranno le risposte al Questionario sul Codice di Condotta che forniscano un'ulteriore trasparenza sugli impegni internazionali, regionali e nazionali per la lotta al terrorismo, in particolare le pertinenti convenzioni e risoluzioni delle Nazioni Unite. L'FSC esaminerà i modi per attuare pienamente il Documento SALW, fra l'altro, la Sezione V sul preallarme, sulla prevenzione dei conflitti, sulla gestione delle crisi e sulla

ricostruzione postconflittuale. L'FSC esaminerà la possibilità di realizzare una maggiore trasparenza sui sistemi nazionali di marchiatura, sulle esportazioni e importazioni, sulla gestione delle scorte nazionali e sulle procedure di sicurezza, soprattutto esaminando le informazioni così scambiate e elaborando indicazioni per le migliori prassi. La conferenza nel quadro dei seguiti sul Codice di Condotta e il seminario sulle armi di piccolo calibro e leggere, che si terranno ambedue nel 2002, potrebbero intensificare ulteriormente l'applicazione di tali documenti per la lotta al terrorismo.

III. Azione preventiva contro il terrorismo nell'area OSCE

9. Nessuna circostanza né causa può giustificare atti di terrorismo. Al tempo stesso sussistono diversi fattori sociali, economici, politici e di altra natura, tra cui separatismo violento ed estremismo, che generano condizioni in cui le organizzazioni terroristiche sono in grado di effettuare reclutamenti e ottenere sostegno. L'approccio globale dell'OSCE alla sicurezza fornisce vantaggi comparativi nella lotta al terrorismo individuando e trattando tali fattori tramite tutti gli strumenti e tutte le strutture pertinenti dell'Organizzazione.

10. **Creazione di istituzioni, rafforzamento dello stato di diritto e delle autorità statali:** l'ODIHR: continuerà a incrementare gli sforzi intesi e, su richiesta degli Stati, a promuovere e aiutare la creazione di istituzioni democratiche, contribuendo anche al potenziamento delle capacità amministrative, del governo centrale e delle amministrazioni locali, delle strutture parlamentari, della magistratura, dell'istituto del difensore civico e della società civile. A tale riguardo faciliterà gli scambi in merito delle migliori prassi e delle esperienze tra gli Stati partecipanti. Continuerà inoltre a sviluppare progetti intesi a consolidare le istituzioni democratiche, la società civile e il buon governo.

11. **Promozione dei diritti dell'uomo, della tolleranza e del multiculturalismo:** Gli Stati partecipanti/Consiglio Permanente/ODIHR/Alto Commissario per le Minoranze Nazionali(ACMN)/Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione: promuoveranno e miglioreranno la tolleranza, la coesistenza e le relazioni armoniose tra gruppi etnici, linguistici e altri gruppi, nonché la cooperazione costruttiva tra Stati partecipanti al riguardo. Prevederanno il preallarme della violenza, dell'intolleranza, dell'estremismo e della discriminazione nei confronti di tali gruppi e appropriate risposte a riguardo e, al tempo stesso, promuoveranno il rispetto da parte di questi gruppi dello stato di diritto, dei valori democratici e delle libertà individuali. Si adopereranno per assicurare che le persone appartenenti a minoranze nazionali abbiano il diritto di esprimere liberamente, preservare e sviluppare la propria identità etnica, culturale, linguistica o religiosa.

12. Il Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione: prenderà in esame l'elaborazione di progetti intesi a sostenere, tramite i mass media, la tolleranza per persone di altre convinzioni e credenze. Promuoverà misure volte a prevenire e combattere il nazionalismo aggressivo, il razzismo, lo sciovinismo, la xenofobia e l'antisemitismo nei mass media. Continuerà a incoraggiare il dialogo pluralistico e la diversità culturale e una maggiore attenzione dei mass media alla promozione della tolleranza delle differenze etniche, religiose, linguistiche e culturali e, in tale contesto, promuoverà un ampio accesso pubblico ai mass media e il controllo dell'istigazione all'odio.

13. **Fattori socioeconomici negativi:** Gli Stati partecipanti/Segretariato: si adopereranno per individuare questioni economiche e ambientali che pregiudicano la sicurezza, quali mediocre capacità di governo, corruzione, attività economiche illecite, elevata disoccupazione, povertà diffusa e notevoli disparità, fattori demografici, impiego non sostenibile di risorse naturali; e si adopereranno per contrastare tali fattori con l'assistenza, su richiesta degli Stati, dell'Ufficio del Coordinatore dell'OSCE per le attività economiche e ambientali (OCEEA), che agisce, tra l'altro, da catalizzatore per tali attività e la cooperazione.

14. **Prevenzione di conflitti violenti e promozione della soluzione pacifica delle controversie:** l'OSCE avvalendosi di tutte le sue capacità, proseguirà e intensificherà le attività di preallarme e di risposta appropriata, prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e ricostruzione postconflittuale; potenzierà la sua capacità soluzione dei conflitti, incrementerà gli sforzi per reperire soluzioni durevoli a conflitti irrisolti, anche tramite la promozione dello stato di diritto e la prevenzione della criminalità in tali zone di conflitto attraverso una maggiore cooperazione con le Nazioni Unite, l'Unione Europea e altre organizzazioni internazionali e svilupperà ulteriormente la sua capacità di pronto dislocamento (REACT) in situazioni di conflitto.

15. **Esame della questione dello sfollamento prolungato:** Gli Stati partecipanti/ODIHR/ACMN/Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione: esamineranno la possibilità di rafforzare la potenzialità dell'OSCE di contribuire a soluzioni durevoli, sostenendo altre competenti organizzazioni internazionali, principalmente con l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, e cooperando strettamente con tali organizzazioni. Attueranno un attento monitoraggio delle situazioni di sfollamento prolungato.

16. **Rafforzamento della legislazione nazionale antiterrorismo:** Gli Stati partecipanti: si impegneranno ad adempiere a tutti gli obblighi da loro assunti nelle pertinenti convenzioni e nei protocolli concernenti il terrorismo nonché nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e nei relativi protocolli aggiuntivi, scambiando informazioni e condividendo metodi a riguardo ed esaminando i modi e i mezzi di cooperazione nell'attuazione in riunioni bilaterali, dell'intera OSCE e subregionali.

17. L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE: proseguirà i suoi sforzi per promuovere il dialogo fra i parlamentari OSCE al fine di rafforzare la legislazione essenziale per la lotta al terrorismo.

18. L'ODIHR: su richiesta degli Stati partecipanti e ove appropriato, offrirà assistenza/consulenza tecnica sull'attuazione delle convenzioni e dei protocolli internazionali antiterrorismo nonché sulla conformità della legislazione nazionale con gli standard internazionali, conformemente alle decisioni del Consiglio Permanente, e cercherà a tal fine la cooperazione con altre organizzazioni, in particolare con l'UNODCCP. Considererà la possibilità di facilitare i contatti fra esperti nazionali per promuovere lo scambio di informazioni e le migliori prassi sulla legislazione antiterrorismo.

19. **Sostegno agli organi preposti all'applicazione della legge e alla lotta alla criminalità organizzata:** Gli Stati partecipanti: rilevando la stretta relazione tra terrorismo e

criminalità organizzata transnazionale, il traffico illecito di droghe, il riciclaggio di denaro sporco e il traffico illecito di armi, adotteranno le necessarie iniziative per prevenire nel loro territorio attività illecite di persone, gruppi o organizzazioni che istigano, finanziano, organizzano, facilitano o perpetrano atti di terrorismo o altre attività illecite dirette al violento rovesciamento del regime politico di un altro Stato partecipante. Offriranno, reciprocamente, il massimo grado di assistenza nel fornire informazioni relative a indagini criminali o nei procedimenti penali di estradizione concernenti atti terroristici, conformemente alle loro leggi nazionali e ai loro obblighi internazionali.

20. Il Consiglio Permanente: esaminerà la possibilità di organizzare regolari riunioni di funzionari delle forze dell'ordine degli Stati partecipanti e, ove applicabile, di esperti OSCE con valida esperienza nel settore dello scambio delle migliori prassi e modalità volte a migliorare la cooperazione.

21. Il Segretariato: fornirà assistenza agli Stati partecipanti, su loro richiesta, tramite misure di lotta al traffico di esseri umani, droghe e armi di piccolo calibro e leggere, conformemente alle decisioni del Consiglio Permanente, e intraprenderà sforzi per fornire assistenza volta a realizzare un più incisivo monitoraggio delle frontiere, ove appropriato. Coadiuverà inoltre gli Stati partecipanti, su loro richiesta e con il loro consenso, fornendo consulenza e assistenza per la riforma e/o la ristrutturazione dei servizi di polizia, il monitoraggio e la formazione del personale degli esistenti servizi di polizia, inclusa la formazione sui diritti dell'uomo; sul rafforzamento delle capacità: incluso il supporto per i servizi di polizia integrati o multietnici. A tal fine potenzierà le proprie esistenti attività connesse con la polizia nella prevenzione dei conflitti, nella gestione delle crisi e nella ricostruzione postconflittuale.

22. L'ODIHR: fornirà una costante consulenza agli Stati partecipanti, su loro richiesta, sul rafforzamento degli ordinamenti giuridici nazionali e sulle istituzioni che difendono lo stato di diritto, quali gli organi di tutela dell'ordine pubblico, la magistratura e le procure, le associazioni forensi e gli avvocati della difesa. L'ODIHR intensificherà gli sforzi diretti a combattere il traffico di esseri umani e sostenere le vittime di tale traffico. Ove appropriato, sosterrà la riforma dei penitenziari e il miglioramento dei codici di procedura penale.

23. Il Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione: coopererà per fornire sostegno, su richiesta, alla prima stesura della legislazione sulla prevenzione e sul cattivo uso della tecnologia informatica per scopi terroristici, assicurando che tali leggi siano compatibili con gli impegni riguardanti la libertà di espressione e il libero flusso delle informazioni.

24. **Soppressione dei finanziamenti del terrorismo**: Gli Stati partecipanti: nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Soppressione dei finanziamenti del terrorismo e dell'UNSCR1373 (2001), adotteranno interventi per prevenire e sopprimere i finanziamenti del terrorismo, penalizzeranno la fornitura o la raccolta intenzionali di fondi a fini terroristici e congeleranno i patrimoni dei terroristi anche tenendo presente l'UNSCR 1267 (1999). Conformemente alla loro legislazione nazionale e agli obblighi di diritto internazionale, forniranno una pronta risposta alla richiesta di informazioni rivolta da un altro Stato partecipante e da altre competenti organizzazioni internazionali.

25. Gli Stati partecipanti /Segretariato: nella sfera delle attività economiche e ambientali per il 2002, esamineranno anche i modi per contrastare i fattori economici che possono facilitare l'insorgere del terrorismo, le conseguenze economiche del terrorismo nonché il sostegno finanziario dei terroristi. Esamineranno come l'OSCE possa contribuire, nell'ambito della sua attività sulla trasparenza e sulla lotta alla corruzione, allo sforzo internazionale su vasta scala di lotta al terrorismo. Esaminerà la possibilità di assumere il ruolo di catalizzatore nel prevedere progetti mirati per la formazione del personale delle istituzioni finanziarie nazionali su settori di lotta al terrorismo, fra l'altro sul monitoraggio dei flussi di finanziamento e sulla prevenzione del riciclaggio di denaro sporco. Gli Stati partecipanti interverranno in maniera costruttiva agli imminenti negoziati presso le Nazioni Unite su uno strumento mondiale di lotta alla corruzione, per realizzarne una pronta e positiva conclusione.

26. **Prevenzione del movimento dei terroristi:** Gli Stati partecipanti: impediranno il movimento di singoli terroristi o gruppi di terroristi tramite efficaci controlli delle frontiere e controlli del rilascio di carte di identità e documenti di viaggio nonché tramite misure volte ad assicurare la sicurezza delle carte di identità e dei documenti di viaggio e impedendone la contraffazione, la falsificazione e l'uso fraudolento. Applicheranno tali misure di controllo nel pieno rispetto del diritto internazionale sui rifugiati e delle leggi sui diritti dell'uomo. Con l'appropriata applicazione delle clausole esonerative contenute nella Convenzione del 1951 relativa allo Status dei Rifugiati e del relativo Protocollo del 1967, assicureranno che non venga concesso asilo a persone che hanno partecipato ad attentati terroristici, conformemente agli obblighi da loro assunti in base al diritto internazionale e alle leggi nazionali.

IV. Azione ai sensi della Piattaforma per la Sicurezza Cooperativa - Cooperazione con altre organizzazioni

27. Le Nazioni Unite sono l'ambito per la lotta mondiale al terrorismo. È necessario assicurare una stretta cooperazione e un rigoroso coordinamento fra tutti i pertinenti attori. L'OSCE può svolgere il ruolo di coordinatore delle iniziative interregionali e intraregionali e con stretti contatti collabora con le organizzazioni non governative (ONG), la società civile, e i parlamentari, creando una rete sempre più compatta per la coalizione internazionale di lotta al terrorismo.

28. Gli Stati partecipanti /Segretariato: rafforzeranno la cooperazione e gli scambi di informazione, sia formalmente che informalmente, con gruppi, organizzazioni, e istituzioni competenti impegnati nella lotta al terrorismo. Incrementeranno la cooperazione con l'Unione Europea sulle analisi e il preallarme e realizzeranno una maggiore sinergia con il Patto di Stabilità per l'Europa Sudorientale e l'Iniziativa Centro Europea in settori riguardanti la lotta al terrorismo. Promuoveranno il dialogo nell'area OSCE su questioni relative alle nuove minacce e sfide. Allargheranno il dialogo a partner al di fuori dell'area OSCE, quali i Partner mediterranei per la cooperazione e i Partner in Asia, l'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, la Conferenza sull'Interazione e le Misure di rafforzamento della Fiducia in Asia, l'Organizzazione della Conferenza Islamica, la Lega Araba, l'Unione Africana, e gli Stati confinanti con l'area OSCE, per scambiare le migliori prassi e le lezioni apprese negli sforzi di lotta al terrorismo per applicarle nell'area OSCE.

V. Seguiti

29. La “Conferenza Internazionale di Bishkek sul rafforzamento della Sicurezza e la Stabilità in Asia centrale: Potenziamento degli sforzi globali di lotta al terrorismo”, che si terrà il 13 e il 14 dicembre a Bishkek, rappresenterà la prima occasione per:

- discutere fra numerosi partecipanti, in base al presente Piano d’Azione, esperienze concrete e le migliori prassi per combattere il terrorismo internazionale e
- applicare le pertinenti disposizioni del presente Piano d’Azione per un pratico sostegno degli Stati partecipanti in Asia centrale, inclusa l’assistenza finanziaria e tecnica in concreti settori di interesse considerate le specifiche sfide alla sicurezza a cui è esposta la regione.

30. Il Segretario Generale riferirà, entro il 27 dicembre 2001, al Comitato di lotta al terrorismo delle Nazioni Unite in merito all’azione di lotta al terrorismo effettuata dall’OSCE e quindi informerà le Nazioni Unite, come appropriato. Inoltre informerà con regolarità il Consiglio Permanente in merito alle attività dell’OSCE svolte ai sensi del presente Piano d’Azione. Il Segretario Generale elaborerà un rapporto da presentare al prossimo Consiglio dei Ministri/Vertice sulle attività degli organi OSCE nel campo della lotta al terrorismo e in seguito come richiesto dal Consiglio Permanente.

31. Ogni organo dell’OSCE invitato ad operare interventi in base al presente Piano elaborerà un percorso definito per l’adempimento di tali compiti, incluso un quadro temporale, le implicazioni a livello di risorse e l’indicazione delle attività che richiedono ulteriori decisioni del Consiglio Permanente.

In base alle informazioni fornite da altri organi dell’OSCE, il Segretariato elaborerà una valutazione indicativa delle implicazioni amministrative e finanziarie del presente Piano d’Azione, inclusa la possibile necessità di istituire nel Segretariato un’unità o un “focal point” antiterrorismo, e presenterà all’approvazione del Consiglio Permanente raccomandazioni sulle necessarie risorse nel bilancio del 2002. Il Consiglio Permanente, agendo, fra l’altro, tramite il Presidente in esercizio e coadiuvato dal Segretariato, controllerà l’attuazione delle misure antiterrorismo, avvalendosi anche di gruppi di esperti, e attribuendo possibili compiti supplementari alle Presenze OSCE sul territorio in stretta cooperazione e in pieno accordo con i governi ospitanti.